

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO

Entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004. (17A07828)

(GU n.272 del 21-11-2017)

E' stato raggiunto il numero di ratifiche necessario per l'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004.

La ratifica e' stata autorizzata con legge 3 maggio 2016, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016.

In conformita' a quanto previsto dall'art. 14 (4) della Convenzione, l'emendamento e' entrato in vigore in data 23 ottobre 2017.

Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

(Convenzione di Espoo)

Conclusa a Espoo il 25 febbraio 1991

Approvata dall'Assemblea federale il 13 giugno 1996²

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 16 settembre 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 10 settembre 1997

(Stato 14 gennaio 2016)

Le Parti alla presente Convenzione,

consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente,

ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole,

risolte ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero,

consapevoli della necessità e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero,

richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto del 26 giugno 1945³ delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,

notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinché la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale,

consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, soprattutto in un contesto transfrontaliero,

RU **2003** 4093; FF **1995** IV 392

¹ Dal testo originale francese.

² RU **2003** 4091

³ RS **0.120**

tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (settembre 1987, Varsavia [Polonia]) e prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990, Bergen, Norvegia⁴),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- i) l'espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti della presente Convenzione;
- ii) l'espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista;
- iii) l'espressione «Parte colpita» significa la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- iv) l'espressione «Parti interessate» indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;
- v)⁵ l'espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni modifica rilevante di un'attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile;
- vi) l'espressione «valutazione dell'impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista;
- vii) l'espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un'attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;

⁴ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU **2015** 769).

⁵ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU **2015** 769).

- viii) l'espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in Parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte;
- ix) l'espressione «Autorità competente» significa l'Autorità (o le Autorità) nazionale(i) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista;
- x)⁶ l'espressione «pubblico» indica una o più persone fisiche o giuridiche e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Le Parti adottano, individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e gestire un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste.⁷
2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell'appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.
3. La Parte di origine vigila affinché, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attività prevista figurante sulla lista contenuta nell'appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.
4. La Parte di origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, affinché ogni attività proposta figurante sulla lista contenuta all'appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, sia notificata alle Parti colpite.
5. Le Parti interessate, su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività previste che non figurano nella lista contenuta nell'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunità di procedere in tal modo, l'attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali

⁶ Nuovo testo giusta la Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

⁷ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

relative ai criteri applicabili per determinare se un'attività prevista può avere un impatto pregiudizievole importante.

6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attività previste, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.

7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attività prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.

9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.

10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

Art. 3 Notifica

1. Se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura nell'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'articolo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quanto detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.

2. La notifica contiene in particolare:

- a) informazioni sull'attività prevista, compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
- b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;
- c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, in considerazione della natura dell'attività proposta.

Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

3. La Parte colpita risponde alla Parte di origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine speci-

cato nella notifica, le norme dei paragrafi 5 a 8 del presente articolo e quelle degli articoli 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa e alla sua prassi nazionale.

5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:

- a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenziario per la comunicazione di osservazioni;
- b) informazioni pertinenti sull'attività prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.

6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista.

7. Se una Parte ritiene che un'attività proposta figurante nella lista contenuta nell'Appendice I avrebbe su di essa un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti interessate si scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito per determinare se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se non riescono a raggiungere un accordo, una qualunque delle due parti può sottoporre la questione a una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV affinché quest'ultima pronunci un parere sull'eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.⁸

8. Le Parti interessate vigilano affinché il pubblico della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informato dell'attività prevista ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all'Autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine.

Art. 4 Documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II.

⁸ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RÜ 2015 769).

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità e al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attività prevista.⁹

Art. 5 Consultazioni in base alla documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono vertere:

- a) su possibili alternative, compresa una «opzione zero», nonché su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine;
- b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attività prevista;
- c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attività prevista.

Le Parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni, un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune e appropriato, qualora esso esista.

Art. 6 Decisione definitiva

1. Le Parti vigilano affinché all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attività prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'articolo 5.

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata.

3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attività prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisio-

⁹ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

ne, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività, la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altre Parti) interessata(e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

Art. 7 Analisi successiva al progetto

1. Le Parti interessate determineranno, a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attività che è stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolar modo, il monitoraggio dell'attività e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V.

2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale

Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere gli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.

Art. 9 Programmi di ricerca

Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

- a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;
- b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;
- c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto;
- d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
- e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macroeconomico.

I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

Art. 10 Statuto delle Appendici

Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Art. 11 Riunione delle Parti

1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei Paesi della Comunità economica europea per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione delle Parti è convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento che esse ritengono necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato.¹⁰

2. Le Parti seguono costantemente l'attuazione della presente Convenzione e, tenendo ben presente questo obiettivo:

- a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
- b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono Parti;
- c)¹¹ sollecitano, se del caso, i servizi degli organismi internazionali e dei comitati scientifici competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;
- d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;
- e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione;
- f) prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

Art. 12 Diritto di voto

1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

¹⁰ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

¹¹ Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono, nei settori di loro competenza, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Art. 13 Segretariato

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

- a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;
- b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
- c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possano assegnarli.

Art. 14 Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per scritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite loro con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l'emendamento è adottato in ultima analisi con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito, ad opera di tale Parte, del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.
5. Ai fini del presente articolo, l'espressione «Parti presenti e votanti» indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.
6. La procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente articolo non è ritenuta un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione economica per l'Europa.

Art. 15 Composizione delle controversie

1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di composizione delle controversie da esse ritenuto accettabile.

2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state composte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:

- a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all'Appendice VII.

3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia può essere sottoposta soltanto alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti non convengano diversamente.

Art. 16 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che hanno delegato loro la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1° marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.

Art. 17 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie.

2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.

3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione con l'accordo della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del

presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.¹²

4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di Depositario.¹³

5. Ogni Organizzazione di cui all'articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale Organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.¹⁴

6. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.¹⁵

7. Si ritiene che ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione ratifica, accetta o approva contestualmente l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.¹⁶

Art. 18 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

3. Nei confronti di ciascuno Stato o Organizzazione di cui all'articolo 16, che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

¹² Introdotto dalla Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

¹³ Originario par. 3.

¹⁴ Originario par. 4.

¹⁵ Originario par. 5.

¹⁶ Introdotto dalla Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

Art. 19 Recesso

In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull'applicazione degli articoli 3 a 6 della presente Convenzione ad un'attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 3 o di una domanda d'inchiesta in base al paragrafo 7 dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in vigore del recesso.

Art. 20 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Espoo (Finlandia), il venticinque febbraio millenovecentonovantuno.

(Seguono le firme)

Lista delle attività

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, all'eliminazione e al trattamento di rifiuti radioattivi.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.
7. Costruzione di autostrade¹⁷, di strade esprese¹⁸ (superstrade) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri.
8. Oleodotti e gasodotti di grande sezione.
9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.
10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incenerimento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.
11. Grandi dighe e serbatoi.

¹⁷ Per: «autostrada», si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

- a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi;
- b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;
- c) è specificamente segnalata come autostrada.

¹⁸ L'espressione: «strada espressa (superstrada)», indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.
14. Sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.

Contenuto della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

L'informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell'impatto ambientale deve includere come minimo, in conformità con l'articolo 4:

- a) una descrizione dell'attività prevista e del suo fine;
- b) una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d'installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attività previste, compresa un'opzione «zero»;
- c) una descrizione dell'ambiente su cui l'attività prevista e le sue alternative potrebbero avere un impatto importante;
- d) una descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall'attività prevista e dalle sue alternative di sostituzione, e valutazione della sua importanza;
- e) una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli;
- f) una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati;
- g) l'individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti;
- h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;
- i) un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc.).

*Appendice III¹⁹***Criteria generali volti ad agevolare la determinazione dell'impatto ambientale causato da attività che non compaiono nella lista dell'Appendice I**

1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l'attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri:

- a) *ampiezza*: attività che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza;
- b) *sito*: attività previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in un zona o in prossimità di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri [Convenzione di Ramsar], i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui realizzazione è prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;
- c) *effetti*: attività previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attività che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore, attività che pongono a repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attività che impongono un carico supplementare che l'ambiente non ha la capacità di sostenere.

2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito è più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza.

¹⁹ Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

Procedura d'inchiesta

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa (esse) sottopone (sottopongono) ad una Commissione d'inchiesta, costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione volta a determinare se un'attività prevista che compare sulla lista dell'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L'oggetto dell'inchiesta è indicato nella notifica. Il Segretariato notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. La Commissione d'inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.
4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte può informare il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che nominerà il presidente della Commissione d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina il presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.
5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.
6. La Commissione d'inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni.
7. Le Parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:
 - a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;
 - b) le consentono, qualora necessario, di citare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.

²⁰ Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.
9. Se una delle parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinanzi alla Commissione d'inchiesta o non espone il suo caso, l'altra parte può chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.
10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle Parti.
11. Ogni Parte avente un interesse di ordine materiale nei confronti dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta, può intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta.
12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato dalle eventuali opinioni dissidenti.
13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.
14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta è basato su principi scientifici riconosciuti. La Commissione d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.

Analisi successiva al progetto

Tale analisi ha come scopo:

- a) di verificare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci;
- b) di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze;
- c) di verificare l'esattezza delle previsioni precedenti al fine di utilizzare l'esperienza acquisita per future attività dello stesso tipo.

²¹ Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU **2015** 769).

Elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale

1. Le Parti interessate possono, se del caso, concordare intese istituzionali o ampliare il campo d'applicazione delle intese istituzionali esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.
2. Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:
 - a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sottoregione interessata;
 - b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;
 - c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi all'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il più uniformi possibili;
 - d) l'elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi metodi;
 - e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell'impatto ambientale e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;
 - f) la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell'ampiezza delle attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero;
 - g) la realizzazione in comune, se del caso, della valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di monitoraggio, la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.

²² Aggiornata dalla correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769).

Arbitrato

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La parte richiedente (o le parti richiedenti) e l'altra parte (o le altre parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle Parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.
5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.
6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.
7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.
8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.
9. Le parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:
 - a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;
 - b) lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.

10. Le parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.
11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim provvedimenti conservativi.
12. Se una delle parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l'altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato *de facto e de jure*.
13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia.
14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le sue spese, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle parti.
15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell'oggetto della controversia, un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.
16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.
17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente Convenzione.
18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza oppure, se quest'ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

Campo d'applicazione il 14 gennaio 2016²³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	4 ottobre	1991	10 settembre	1997
Armenia	21 febbraio	1997 A	10 settembre	1997
Austria*	27 luglio	1994	10 settembre	1997
Azerbaijan	25 marzo	1999	23 giugno	1999
Belarus	10 novembre	2005	8 febbraio	2006
Belgio	2 luglio	1999	30 settembre	1999
Bosnia ed Erzegovina	14 dicembre	2009 A	14 marzo	2010
Bulgaria*	12 maggio	1995	10 settembre	1997
Canada*	13 maggio	1998	11 agosto	1998
Ceca, Repubblica ^a	26 febbraio	2001	27 maggio	2001
Cipro	20 luglio	2000 A	20 luglio	2000
Croazia	8 luglio	1996 A	10 settembre	1997
Danimarca*	14 marzo	1997	10 settembre	1997
Groenlandia	12 dicembre	2001	12 dicembre	2001
Isole Faerøer	12 dicembre	2001	12 dicembre	2001
Estonia	25 aprile	2001 A	24 luglio	2001
Finlandia	10 agosto	1995	10 settembre	1997
Francia* **	15 giugno	2001	13 settembre	2001
Germania	8 agosto	2002	6 novembre	2002
Grecia	24 febbraio	1998	25 maggio	1998
Irlanda**	25 luglio	2002	23 ottobre	2002
Italia**	19 gennaio	1995	10 settembre	1997
Kazakistan	11 gennaio	2001 A	11 aprile	2001
Kirghizistan	1° maggio	2001 A	30 luglio	2001
Lettonia	31 agosto	1998 A	29 novembre	1998
Liechtenstein*	9 luglio	1998 A	7 ottobre	1998
Lituania	11 gennaio	2001 A	11 aprile	2001
Lussemburgo**	29 agosto	1995	10 settembre	1997
Macedonia	31 agosto	1999	29 novembre	1999
Malta	20 ottobre	2010 A	18 gennaio	2011
Moldova	4 gennaio	1994 A	10 settembre	1997
Montenegro	9 luglio	2009 A	7 ottobre	2009
Norvegia**	23 giugno	1993	10 settembre	1997
Paesi Bassi* ^b	28 febbraio	1995	10 settembre	1997
Polonia	12 giugno	1997	10 settembre	1997
Portogallo	6 aprile	2000	5 luglio	2000

²³ RU 2003 4093, 2006 3443, 2010 2301 e 2016 375.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Regno Unito*	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Gibilterra	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Guernesey	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Isola di Man	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Jersey	10 ottobre	1997	8 gennaio	1998
Romania	29 marzo	2001	27 giugno	2001
Serbia	18 dicembre	2007 A	17 marzo	2008
Slovacchia ^c	19 novembre	1999	17 febbraio	2000
Slovenia	5 agosto	1998 A	3 novembre	1998
Spagna**	10 settembre	1992	10 settembre	1997
Svezia**	24 gennaio	1992	10 settembre	1997
Svizzera	16 settembre	1996 A	10 settembre	1997
Ucraina	20 luglio	1999	18 ottobre	1999
Ungheria	11 luglio	1997	9 ottobre	1997
Unione europea*	24 giugno	1997	10 settembre	1997

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: <http://treaties.un.org/> od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a 30.09.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.

b Per il Regno in Europa.

c 28.05.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.

Campo d'applicazione dell'emendamento degli art. 1 n. x e 17 il 17 settembre 2014

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Albania	12 maggio	2006	26 agosto	2014
Austria	14 settembre	2006	26 agosto	2014
Belarus	23 marzo	2011	26 agosto	2014
Bulgaria	25 gennaio	2007	26 agosto	2014
Ceca, Repubblica	18 aprile	2007	26 agosto	2014
Croazia	11 febbraio	2009	26 agosto	2014
Estonia	12 aprile	2010	26 agosto	2014
Finlandia	19 febbraio	2014	26 agosto	2014
Germania	8 agosto	2002	26 agosto	2014
Lituania	22 marzo	2011	26 agosto	2014
Lussemburgo	5 maggio	2003	26 agosto	2014
Malta	28 maggio	2014	26 agosto	2014
Montenegro	9 luglio	2009	26 agosto	2014
Norvegia	24 febbraio	2010	26 agosto	2014
Paesi Bassi ^a	14 aprile	2009	26 agosto	2014
Polonia	20 luglio	2004	26 agosto	2014
Romania	16 novembre	2006	26 agosto	2014
Slovacchia	29 maggio	2008	26 agosto	2014
Slovenia	25 marzo	2014	26 agosto	2014
Spagna	16 luglio	2008	26 agosto	2014
Svezia	30 marzo	2006	26 agosto	2014
Svizzera	16 giugno	2010	26 agosto	2014
Ungheria	29 maggio	2009	26 agosto	2014
Unione europea	18 gennaio	2008	26 agosto	2014

^a Per il Regno in Europa.

LEGGE 3 maggio 2016, n. 79

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (16G00085)

(GU n.121 del 25-5-2016)

Vigente al: 26-5-2016

Capo I

Autorizzazione alla ratifica di accordi in materia ambientale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;

b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;

c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto

alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data:

a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;

c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;

d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;

b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Capo II

Norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto

Art. 4

Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze,

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

2. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio e' predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed e' resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio e' sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

Art. 5

Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni

1. E' istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e' responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonche' della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalita' e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando

CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY
CONTEXT, ESPOO, FINLAND, 25 FEBRUARY 1991

AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A
TRANSBOUNDARY CONTEXT

Parte di provvedimento in formato grafico

Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad
Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004

DECISIONE III/7

Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,
richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione
e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,
desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne
ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie
con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente,

accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task
force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal
comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso
Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale,

prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso
alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca)
il 25 giugno 1998 e richiamando il Protocollo sulla valutazione
ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,

prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della
Comunità Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e
2003/35/CE,

consapevole del fatto che un ampliamento della portata
dell'appendice I rafforzerà l'importanza delle valutazioni
dell'impatto ambientale a livello regionale,

considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il
più precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale,

incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio
compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa
in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione,

1. Conferma che la validita' delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese dal Comitato di applicazione, e' indipendente dall'adozione e dall'entrata in vigore del presente emendamento,

2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attivita' relative alla Convenzione, incluso l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non e' entrato in vigore per tale Parte,

3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla procedura ».

b) All'articolo 8, dopo la parola "Convenzione" inserire:

«e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».

c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera c) con un nuovo testo che recita:

«c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione degli organi competenti aventi l'esperienza specifica per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».

d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano:

«g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;

h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»

e) All'articolo 14, paragrafo 4, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita:

«Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avra' ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro che ne erano Parti alla data della loro adozione.».

f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita:

«Articolo 14 bis

Esame del rispetto delle disposizioni

1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame e' basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni puo' essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione;

h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni protocollo alla Convenzione».

Appendice

LISTA DELLE ATTIVITA'

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica e' uguale o superiore a 300 megawatt e

b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo

smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori (1) (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).

3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) Impianti destinati
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;
- alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono piu' di 20000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

6. Impianti chimici integrati.

7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade (2) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonche' di aeroporti (3) muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;

b) costruzione di nuove strade a quattro o piu' corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o piu' corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.

8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.

9. Porti commerciali nonche' vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.

10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;

b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacita' superiore a 100 tonnellate giornaliere.

11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.

14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantita' estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri cubi al giorno per il gas.

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e

b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacita'

superiore a 150.000 abitanti equivalenti.

20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:

- 85000 posti per polli da carne;
- 60000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- 900 posti per scrofe.

21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.

22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

(1) Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

(2) Ai fini della presente Convenzione,

- Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprieta' confinanti non e' consentito e che:

a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, e' costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;

b) non incrocia a livello ne' strada, ne' linea ferroviaria o tramvia, ne' sentiero pedonale;

c) e' specificamente segnalata come autostrada.

- «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale e' vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

(3) Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Traduzione¹

Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici

Concluso a Doha l'8 dicembre 2012

Approvato dall'Assemblea federale il ...²

Ratificato con strumenti scambiati il ...

Entrato in vigore il ...

Art. 1 Emendamento

A. Allegato B del Protocollo di Kyoto³

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'Allegato B del Protocollo:

1	2	3	4	5	6
Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni 2008-2012) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (% delle emis- sioni dell'anno di riferimento) ¹	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (% delle emis- sioni dell'anno di riferimento) ¹	Impegni annun- ciati di ridu- zione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emissioni del- l'anno di riferimento) ²	

Parte

Anno di

riferimento

Germania	92	804	s.o.	s.o.	
Australia	108	99,5	2000	98	-5%/-15% o -25% ³
Austria	92	804	s.o.	s.o.	
Bielorussia ^{5*}		88	1990	s.o.	-8%
Belgio	92	804	s.o.	s.o.	
Bulgaria*	92	804	s.o.	s.o.	
Cipro		804	s.o.	s.o.	
Croazia*	95	806	s.o.	s.o.	-20%/-30% ⁷
Danimarca	92	804	s.o.	s.o.	
Spagna	92	804	s.o.	s.o.	
Estonia*	92	804	s.o.	s.o.	
Finlandia	92	804	s.o.	s.o.	
Francia	92	804	s.o.	s.o.	

1 Dal testo originale francese.

2 FF 2014 3015

3 RS 0.814.011

1	2	3	4	5	6
Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni 2008-2012) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (% delle emis- sioni dell'anno o del periodo di riferimento)	Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (% delle emis- sioni dell'anno di riferimento) ¹		Impegni annun- ciati di ridu- zione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (% delle emissioni del- l'anno di riferimento) ²	

Parte			Anno di riferimento		
Grecia	92	804	s.o.	s.o.	
Ungheria*	94	804	s.o.	s.o.	
Irlanda	92	804	s.o.	s.o.	
Islanda	110	808	s.o.	s.o.	
Italia	92	804	s.o.	s.o.	
Kazakistan*		95	1990	95	-7%
Lettonia*	92	804	s.o.	s.o.	
Liechtenstein	92	84	1990	84	-20%/-30% ⁹
Lituania*	92	804	s.o.	s.o.	
Lussemburgo	92	804	s.o.	s.o.	
Malta		804	s.o.	s.o.	
Monaco	92	78	1990	78	-30%
Norvegia	101	84	1990	84	-30%/-40% ¹⁰
Paesi Bassi	92	804	s.o.	s.o.	
Polonia*	94	804	s.o.	s.o.	
Portogallo	92	804	s.o.	s.o.	
Repubblica Ceca*	92	804	s.o.	s.o.	
Romania*	92	804	s.o.	s.o.	
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	92	804	s.o.	s.o.	
Slovacchia*	92	804	s.o.	s.o.	
Slovenia*	92	804	s.o.	s.o.	
Svezia	92	804	s.o.	s.o.	
Svizzera	92	84,2	1990	s.o.	-20%/-30% ¹¹
Ucraina*	100	7612	1990	s.o.	-20%
Unione europea	92	804	1990	s.o.	-20%/-30% ⁷

Canada13	94
Federazione	
Russa16*	100
Giappone14	94
Nuova	
Zelanda15	100

Abbreviazione: s.o. = senza oggetto

* Paesi in transizione verso un'economia di mercato

Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate.

¹ Un anno di riferimento puo' essere utilizzato facoltativamente da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che cio' implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale.

² Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si consultino i documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2.

³ L'impegno quantificato dell'Australia per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto e' conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilita' di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo piu' ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalita' connesse.

⁴ E' inteso che l'Unione europea e i suoi Paesi membri raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformita' all'articolo 4 del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l'ulteriore notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformita' alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.

⁵ Paesi il cui nome e' stato aggiunto nell'Allegato B a seguito di un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2. Tale emendamento non e' ancora entrato in vigore.

⁶ E' inteso che la Croazia ottemperera' al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformita' all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l'adesione della Croazia all'Unione europea non incidera' ne' sulla sua partecipazione all'accordo per l'adempimento congiunto concluso in conformita' all'articolo 4 ne' sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni.

⁷ Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo successivo al 2012, l'Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilita' e delle loro rispettive capacita'.

⁸ E' inteso che l'Islanda ottemperera' al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto

congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformita' all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

⁹ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein e' disposto a prevedere un obiettivo piu' elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente piu' avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilita' e delle loro rispettive capacita'.

¹⁰ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni della Norvegia, pari a 84, e' conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potra' contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all'obiettivo dei 2 °C, essa optera' per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo.

¹¹ L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera e' disposta a esaminare l'opzione di un obiettivo piu' elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilita' e delle loro capacita' nonche' dell'obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalita' connesse.

¹² Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun annullamento o limitazione dell'utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito.

¹³ Il 15 dicembre 2011, il Depositario e' stato informato per iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avra' effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012.

¹⁴ In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.

¹⁵ La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si imporra' un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l'insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013-2020.

¹⁶ In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento.

B. Allegato A del Protocollo di Kyoto

L'elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell'Allegato A del Protocollo e' sostituito con l'elenco seguente:

Gas a effetto serra
Biossido di carbonio (CO₂)
Metano (CH₄)
Protossido di azoto (N₂ O)
Idrocarburi fluorurati (HFC)
Idrocarburi perfluorati (PFC)
Esaffluoro di zolfo (SF₆)

Trifluoruro di azoto (NF₃)⁴

⁴ Si applica soltanto a partire dall'inizio del secondo periodo d'impegno.

C. Paragrafo 1^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente:

1^{bis}. Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantita' loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell'Allegato B e in conformita' alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013-2020.

D. Paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1^{bis} dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente:

1^{ter}. Una Parte inclusa nell'Allegato B puo' proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo e' comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione.

E. Paragrafo 1^{quater} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente:

1^{quater}. Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell'Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformita' al paragrafo 1^{ter} dell'articolo 3 e' considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L'adeguamento adottato e' comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.

F. Paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente:

7^{bis}. Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantita' assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I e' uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantita' loro assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all'anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantita' assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

G. Paragrafo 7^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 7^{bis} dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente:

7^{ter}. Qualsiasi differenza positiva tra la quantita' assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell'Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.

H. Paragrafo 8 dell'articolo 3

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo, sostituire l'espressione seguente:

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo l'espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» e' sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7^{bis}».

I. Paragrafo 8^{bis} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente:

8^{bis}. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7^{bis} per il trifluoruro di azoto.

J. Paragrafi 12^{bis} e^{ter} dell'articolo 3

Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti:

12^{bis} Ogni unita' generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti puo' essere utilizzata dalle Parti incluse nell'Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3. Tutte le unita' acquistate da una Parte a un'altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantita' assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantita' di unita' detenuta dalla Parte che le cede.

12^{ter}. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unita' provenienti dalle attivita' approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12^{bis}, utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3, serva a coprire le spese d'amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unita' acquistate a titolo dell'articolo 17.

K. Paragrafo 2 dell'articolo 4

Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo e' aggiunta la parte di periodo seguente:

« , o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione di ogni emendamento all'Allegato B adottato in virtu' del paragrafo 9 dell'articolo 3 ».

L. Paragrafo 3 dell'articolo 4

Al paragrafo 3 dell'articolo 4 del Protocollo l'espressione «all'articolo 3 paragrafo 7» e' sostituita con «all'articolo 3, cui si riferiscono.»

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore in conformita' agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto.

(Seguono le firme)

Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001

Primo emendamento alla Convenzione di Espoo

La Riunione delle Parti,
 desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la societa' civile e, in particolare, le organizzazioni non governative,
 richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo,
 desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione,

1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:

a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire:

«e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi».

b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, puo' aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina ne' approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.»

e rinumerare conformemente i successivi paragrafi.

c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita:

«7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.»

PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN PREVENTING POLLUTION FROM SHIPS AND, IN CASES OF EMERGENCY, COMBATING POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA

Parte di provvedimento in formato grafico

PROTOCOLLO

relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Essendo parti della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

Desiderose di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione,

Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo puo' creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino,

Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo,

Riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

Sottolineando gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del

Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme internazionali,

Costatando altresì il contributo della Comunità europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,

Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione,

Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che è in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunità europea,

Tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilità e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento,

Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o può risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o può presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata;

c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare;

d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro:

i) le attività marittime costiere, portuali o d'estuario, comprese le attività di pesca;

ii) l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attività ricreative, della zona in questione;

iii) la salute delle popolazioni costiere;

iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona;

v) la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;

e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Organizzazione marittima internazionale;

f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei

plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che e' amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

Articolo 2

Zona di applicazione del protocollo

La zona di applicazione del presente protocollo e' la zona del Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Le parti cooperano:

a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e

b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento.

2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorità locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici.

3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo e' conforme al diritto internazionale.

Articolo 4

Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento

1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacità di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell'autorità o delle autorità nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo.

2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformità al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacità nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali.

3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Articolo 5

Sorveglianza

Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere l'inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione internazionale applicabile.

Articolo 6

Cooperazione nelle operazioni di recupero

In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.

Articolo 7

Divulgazione e scambio delle informazioni

1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:

a) l'organismo o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;

c) le autorità nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;

d) l'organismo o le autorità nazionali incaricati dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;

e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca.

2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.

3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne dà comunicazione alle altre parti.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e notifiche
sugli episodi di inquinamento

Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale è dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedura di notifica

1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli

aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero piu' vicino, tramite i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni:

a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o piu' parti.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e puo' a tale riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

3. Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino, tramite i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento.

6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale.

7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento:

a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o

b) dal Centro regionale.

In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti.

8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.

9. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 10

Misure operative

1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:

a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocita' di deriva delle chiazze;

b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di

inquinamento;

c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti;

d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.

2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:

a) le vite umane;

b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.

La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.

Articolo 11

Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti

1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perche' le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione.

2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette autorità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e puo' richiedere a tale riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

4. In base ad una valutazione di opportunità, ciascuna parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall'autorità nazionale competente.

5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorità nazionale competente.

Articolo 12

Assistenza

1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento puo' richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo puo' comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti cosi' sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.

2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale puo', con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attività dei mezzi impegnati da dette parti.

3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili,

ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:

a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonché la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;

b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Articolo 13

Rimborso dei costi di assistenza

1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento è stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2.

2. a) Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest'azione. Se la richiesta è annullata, la parte richiedente assume le spese già sostenute o impegnate dalla parte assistente;

b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo;

c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.

3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi.

4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.

Quando l'azione così condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che richiede assistenza può chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa può anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtù di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.

Articolo 14

Strutture ricettive portuali

1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perché le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che ciò causi ritardi ingiustificati alle navi.

Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.

2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.

3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.

4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle

navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.

Articolo 15

Rischi ambientali del traffico marittimo

In conformita' con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Articolo 16

Accoglienza delle navi in difficolta' nei porti e luoghi di rifugio

Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficolta' che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.

Articolo 17

Accordi a livello subregionale

Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.

Articolo 18

Riunioni

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.

2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di:

a) esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16;

b) formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo;

c) seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se e' necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine;

d) svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

Articolo 19

Nesso con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.

2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne

Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure interne piu' rigorose o altre misure in conformita' del diritto internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

Articolo 21

Relazioni con terzi

Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni internazionali, se necessario, a cooperare all'attuazione del presente protocollo.

Articolo 22

Firma

Il presente protocollo e' aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Articolo 23

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le funzioni di depositario.

Articolo 24

Adesione

Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi parte della convenzione.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A partire dalla data dell'entrata in vigore, il presente protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del 1976.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.

Fatto a La Valletta, addi' 25 gennaio 2002 in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

Parte di provvedimento in formato grafico

COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA

Riunione delle Parti della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

(Riunione straordinaria, Kiev, ...-... maggio 2003)
(Punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio)

PROGETTO DI PROTOCOLLO
SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (*)

Le Parti del presente Protocollo,

Riconoscendo l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell'adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione,

Impegnandosi a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui principi 4 e 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e Agenda 21, nonché sull'esito della terza Conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica, 2002),

Considerando la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica,

Riconoscendo che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell'adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione e riconoscendo altresì che un'applicazione più ampia dei principi della valutazione d'impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi,

Notando la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando altresì i paragrafi pertinenti della Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti,

Consapevoli, pertanto, dell'importanza di prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica,

Prendendo atto dei vantaggi per la salute e il benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare l'esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in questo campo dall'Organizzazione mondiale della sanità,

Rammentando la necessità e l'importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente Protocollo è di ottenere un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute, mediante i seguenti provvedimenti:

- a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
- b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
- c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;
- d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione

ambientale strategica;

e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

(*) Preparato dal Gruppo di lavoro ad hoc sulla valutazione ambientale strategica per adozione nella riunione straordinaria delle Parti alla Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione;

3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o piu' Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma;

4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o piu' Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;

5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:

a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorita' o sono preparati da un'autorita' ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo;

6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma;

7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversita', suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori;

8. per "pubblico" s'intendono una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente.

2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorita' assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle questioni di cui al presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte provvede affinche' le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.

4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo.

5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.

6. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative. Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.

7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalita' o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attivita'.

Articolo 4

Campo di applicazione relativamente a piani e programmi

1. Ciascuna Parte provvede affinche' si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute.

2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale.

3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l'opportunita' a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l'opportunita' ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo:

- a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
- b) piani e programmi finanziari o di bilancio.

Articolo 5

Selezione

1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all'allegato III.

2. Ciascuna Parte garantisce che le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo.

4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.

Articolo 6

Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale

1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.

3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Articolo 7

Rapporto ambientale

1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale.

2. Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all'articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:

- a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;
- b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;
- c) l'interesse del pubblico;
- d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione.

3. Ciascuna Parte provvede affinché i rapporti ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilità di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale.

3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative.

4. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole.

5. Ciascuna Parte provvede affinché siano adottate e rese pubbliche le modalità particolareggiate relative all'informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell'allegato V.

Articolo 9

Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie

1. Ciascuna Parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.

2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.

4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma.

2. La notifica contiene, fra l'altro:

a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute;

b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni.

3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni preve all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative.

4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalità affinché il pubblico interessato e le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.

Articolo 11

Decisione

1. Ciascuna Parte provvede affinché all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:

a) delle conclusioni del rapporto ambientale;

b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;

c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10.

2. Ciascuna Parte provvede affinché, in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell'articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Articolo 12

Monitoraggio

1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune.

2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel

rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

Articolo 13

Programmazione e legislazione

1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente Protocollo.

3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalità pratiche per la presa in considerazione e l'integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale.

4. Ciascuna Parte riferisce in merito all'applicazione del presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

Articolo 14

Riunione delle Parti della Convenzione agente come Riunione delle Parti del Protocollo

1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo è indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.

3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine:

a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo;

b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente Protocollo;

c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo;

d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione del presente Protocollo;

e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo;

f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento

degli obbiettivi del presente Protocollo.

5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale.

6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalita' di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione.

7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 15

Relazione con altri Accordi internazionali

Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo si applicano senza pregiudizio delle Convenzioni UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 16

Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un solo voto.

2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 17

Segretariato

Il segretariato istituito dall'articolo 13 della Convenzione agisce come segretariato per il presente Protocollo e l'articolo 13, lettere da a) a c) della Convenzione sulle funzioni del segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Articolo 18

Allegati

Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante dello stesso.

Articolo 19

Emendamenti al Protocollo

1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente Protocollo.

3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perche' un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui all'articolo 15 della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Articolo 21

Sottoscrizione

Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal ... al ... e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a Nuova York sino al ..., per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.

Articolo 22

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Articolo 23

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui e' stata sottoscritta.

2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21.

3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo.

4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.

3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.

Articolo 25

Denuncia

Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso e' entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica gia' avviata in virtu' del presente Protocollo o l'applicazione dell'articolo 10 per quanto riguarda una notifica o richiesta gia' effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.

Articolo 26

Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kiev (Ucraina), addi' ... maggio duemilatre.

Allegato I

Elenco dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. Impianti progettati esclusivamente per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trattamento di residui radioattivi.

4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il

trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell'amianto, con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati.

7. La costruzione di autostrade, superstrade^{*/} e tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti^{**/} con piste lunghe almeno 2100 m.

8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro.

9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1,350 tonnellate.

10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi.

11. Grandi dighe e bacini artificiali.

12. Attivita' di prelievo delle acque sotterranee dove il volume annuo dell'acqua prelevata e' pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno.

14. Grandi attivita' minerarie, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone.

15. Produzione offshore di idrocarburi.

16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi zone.

^{*/} Ai fini del presente Protocollo:

per "autostrada" s'intende una strada progettata e costruita specificamente per il traffico motorizzato, che non serve le proprieta' adiacenti e:

a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;

b) non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero;

c) e' contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada.

per "superstrada" s'intende una strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione.

^{**/} Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Allegato II

Altri progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Progetti di ricomposizione rurale.

2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.

3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.

4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli.

5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.

6. Piscicoltura intensiva.

7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari^{*/}, compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I.

8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una

tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei.

9. Impianti industriali per la produzione di elettricità, vapore e acqua calda.

10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda.

11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale.

12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.

13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per:

la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare;

il trattamento di combustibile nucleare irradiato;

lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato;

esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi;

esclusivamente lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione;

il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi.

17. Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell'allegato I.

18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I.

19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.

20. Trivellazioni in profondità (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, non comprese nell'allegato I.

23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.

24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso).

25. Fonderie di metalli ferrosi.

26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell'allegato I.

27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I.

28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.

29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.

30. Cantieri navali.

31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.

32. Costruzione di materiale ferroviario.

33. Imbutitura di fondo con esplosivi.

34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

35. Cokerie (distillazione a secco del carbone).

36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.

38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.

39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I.

41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I.
43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
46. Industria della birra e del malto.
47. Fabbricazione di dolci e sciroppi.
48. Impianti per la macellazione di animali.
49. Industrie per la produzione della fecola.
50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
51. Zuccherifici.
52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I.
53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili.
54. Impianti per la concia delle pelli.
55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
58. Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
59. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell'allegato I.
60. Stabilimenti di squartamento.
61. Banci di prova per motori, turbine e reattori.
62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell'allegato I.
64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghe piu' di 40 km.
65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell'allegato I.
66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o l'allargamento di strade esistenti, non comprese nell'allegato I.
68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca, non compresi nell'allegato I.
69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna, non compresi nell'allegato I.
70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell'allegato I.
71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
72. Costruzione di aeroporti**/ e di campi di aviazione, non compresi nell'allegato I.
73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche), non compresi nell'allegato I.
74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi;
75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
76. Depositi di fanghi.
77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non comprese nell'allegato I.
78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi.
79. Impianti di trattamento delle acque reflue.
80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell'allegato I.
81. Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
82. Installazione di acquedotti a lunga distanza.
83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
84. Porti turistici.

85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
86. Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente.
87. Parchi tematici.
88. Progetti di sviluppo di zone industriali.
89. Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
90. Recupero di terre dal mare.

*/ Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

**/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

Allegato III

Criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali e sanitari significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

2. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado di probabilita', durata, frequenza, reversibilita', ampiezza ed estensione (area geografica o entita' demografica delle popolazioni interessate).

6. I rischi per l'ambiente e per la salute.

7. Il carattere transfrontaliero degli effetti.

8. In quale misura il piano o programma interessera' aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta.

Allegato IV

Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi.

2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il programma non fosse attuato.

3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma.

5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si e' tenuto conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie.

6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e salute*/ , stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7.

7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero derivare dall'attuazione del piano o del programma.

8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative

individuare e una descrizione di come e' stata effettuata la valutazione, nonche' le difficolta' incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze.

9. Le misure previste per il monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma.

10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano dell'ambiente e della salute.

11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite.

*/ Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Allegato V

Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5

1. Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello stesso.

2. L'autorita' responsabile per l'adozione del piano o del programma.

3. La procedura prevista, fra cui:

a) l'avvio del procedimento;

b) le opportunita' di partecipazione offerte al pubblico;

c) il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza pubblica prevista;

d) l'autorita' da cui puo' essere ottenuta l'informazione e il luogo in cui questa e' stata depositata affinche' il pubblico possa esaminarla;

e) l'autorita' a cui possono essere indirizzate osservazioni e domande e il calendario da osservare per farlo;

f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma sono disponibili.

4. La probabilita' che il piano o il programma sia sottoposto ad una procedura transfrontaliera di valutazione.

ACCORDO

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione
dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni
dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

L'UNIONE EUROPEA,
(in prosieguo anche l'«Unione»),
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
da una parte,
nonche' L'ISLANDA,
dall'altra,
(in prosieguo «le parti»).

RAMMENTANDO CHE:

La dichiarazione congiunta resa a Doha l'8 dicembre 2012 afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni siano soddisfatti congiuntamente a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto sara' applicato alla quantita' assegnata congiuntamente a norma dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, e che non sara' applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda,

in tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come e' avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore simultanea per l'Unione, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda;

l'Islanda sta partecipando al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013, nonche' al gruppo di lavoro I nell'ambito del comitato sui cambiamenti climatici,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1 Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo del presente accordo e' stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha;

b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;

c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo;

d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un

sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', modificata.

Articolo 3 Adempimento congiunto

1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto.

2. A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantita' assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto.

3. Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonche' dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unita' AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantita' assegnate.

Articolo 4 Applicazione della pertinente legislazione unionale

1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda.

2. L'allegato 1 del presente accordo puo' essere modificato con una decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo.

3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facolta' di decidere circa ulteriori modalita' tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo.

4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformita' a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.

5. E' particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 5 Relazioni

1. Entro il 15 aprile 2015 l'Islanda presenta al segretariato della UNFCCC una relazione per facilitare il calcolo delle quote a essa assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

2. L'Unione redige una relazione intesa a facilitare il calcolo della quantita' assegnata all'Unione e una relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda («le quote assegnate congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tali relazioni al segretariato della UNFCCC entro il 15 aprile 2015.

Articolo 6
Comitato per l'adempimento congiunto

1. E' istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti.

2. Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso.

3. Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o piu' parti o su iniziativa dell'Unione. Tale richiesta e' presentata all'Unione.

4. I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, che e' stato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il rappresentante dell'Islanda e' nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimita' delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici.

5. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.

(¹) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Articolo 7
Riserve

Il presente accordo non puo' essere oggetto di riserve.

Articolo 8
Durata e conformita'

1. Il presente accordo e' concluso per il periodo che giunge fino al termine del periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. Il presente accordo non puo' essere denunciato anticipatamente.

2. L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, gia' avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione.

3. In caso di violazione del presente accordo o di un'obiezione sollevata dall'Islanda alla modifica del suo allegato 1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno,

ritira dal proprio registro nazionale le unita' AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti a tali emissioni.

Articolo 9 Depositario

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, e ciascuna di queste facente ugualmente fede, e' depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 10 Deposito degli strumenti di ratifica

1. Il presente accordo e' ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri.

3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 1

(Elenco di cui all'articolo 4)

1. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione e che abroga la decisione n. 280/2004/CE («Regolamento 525/2013»), fatti salvi l'articolo 4, l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21.

2. Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013.

ALLEGATO 2

Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto

1. Parti dell'accordo

L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo («le parti»). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente:

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Islanda e' una parte del presente accordo a norma dell'accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unire sui cambiamenti climatici.

2. Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:

- le parti garantiranno che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantita' loro assegnata congiuntamente;

- l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarra' lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Cio' tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessita' di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo;

- ciascuna parte puo' aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unita' di quantita' assegnate, unita' di riduzione delle emissioni o unita' di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8 e le proposte ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto;

- le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento;

- il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti sara' uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento;

- se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la parte in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del

protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate prodotte da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite tramite pozzi nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto;

- il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto;

- a norma della decisione 1/CMP.8, le unità nel conto di riserva di unità eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantità assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica.

3. Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell'accordo

Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all'80%. La quantità assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sarà determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:

- Il livello delle emissioni per l'Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

- I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l'Islanda.

Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni.

La quantità assegnata dell'Unione europea sarà calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti nell'ambito del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l'Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbire tramite pozzi non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi, disciplinate dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF₃) nel quadro del protocollo di Kyoto.

Le parti dell'accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.

Tabella 1:

Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda
(prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis)

in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio
per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

Belgio		584	228	513
Bulgaria		222	945	983
Repubblica ceca		520	515	203
Danimarca		269	321	526
Germania	3	592	699	888
Estonia		51	056	976
Irlanda		343	467	221
Grecia		480	791	166
Spagna	1	766	877	232
Francia	3	014	714	832
Croazia		162	271	086
Italia	2	410	291	421
Cipro		47	450	128
Lettonia		76	633	439
Lituania		113	600	821
Lussemburgo		70	736	832
Ungheria		434	486	280
Malta		9	299	769
Paesi Bassi		919	963	374
Austria		405	712	317
Polonia	1	583	938	824
Portogallo		402	210	711
Romania		656	059	490
Slovenia		99	425	782
Slovacchia		202	268	939
Finlandia		240	544	599
Svezia		315	554	578
Regno Unito	2	743	362	625
Islanda		15	327	217